

IN QUESTO NUMERO

1. VITIVINICOLO - Dichiarazioni di giacenza 2020.
2. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi - in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 - per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia, anno 2020. domande fino al 30/09/2020.

1) VITIVINICOLO - Dichiarazioni di giacenza 2020.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore **24.00 del 31 luglio**.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate dal 1° agosto e, comunque, entro e **non oltre il 10 settembre** di ciascun anno solare.

Ricordiamo:

A) e quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.

B) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo.



C) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i "vini", con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.

D) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in "conto imbottigliamento" od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all'impresa che effettua la prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest'ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il "commercio" senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell'impresa che effettua l'operazione.

E) nel caso di "depositi all'ingrosso" di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell'impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico.

Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

F) i vini detenuti da coloro che svolgono l'attività di "magazzino all'ingrosso", da non confondersi con quella di "deposito all'ingrosso" di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell'impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico.

G) va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune.

A tal proposito si specifica che qualora l'operatore posseda nell'ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio.

Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un'altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune. Si sottolinea che si tratta di dichiarazioni obbligatorie e che il dichiarante assume ogni responsabilità su ciò che dichiara.

Si ricorda a tutti gli associati che gli uffici di zona di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.


(A. Caprara)

2) Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia, anno 2020. domande fino al 30/09/2020.

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l'AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI RUSTICI AI FINI DELLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA. ANNO 2020.

Le domande potranno essere presentate **fino al 30/09/2020** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nell'avviso. Per questo avviso, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 100.000,00. Il provvedimento è stato approvato con delibera n° 888 del 17/07/2020. Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti dell'avviso.

Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.



1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art.15 comma 1, così come recepito dalla L.R. n. 8/1994 all'art.13 comma 1, intende concedere, per l'utilizzo dei fondi rustici messi a disposizione dell'esercizio dell'attività venatoria 2020-2021, contributi destinati ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli Ambiti Territoriali di caccia, ivi comprese le Zone di rispetto nelle quali si pratica l'esercizio venatorio ad una o più specie e nelle Aree Contigue ai Parchi regionali nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

Il contributo è dovuto ai proprietari o conduttori di fondi inclusi sulla base all'estensione del proprio podere rientrante nei predetti ambiti/zone/aree e in presenza di assunzione di impegni per il mantenimento dell'ambiente a fini faunistici ed in particolare di impegni volti a ridurre la pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo degli ungulati.

Detti contributi possono essere erogati in regime *de minimis*, che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e fissa in Euro 20.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

2. BENEFICIARI

Possono usufruire dei contributi previsti dal presente avviso i proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata nella stagione venatoria 2020-2021 che siano imprenditori agricoli con imprese attive in Emilia-Romagna e che soddisfano le condizioni di ammissibilità, di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;
- siano iscritti ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano in possesso di partita IVA agricola attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Sono esclusi dalla concessione del contributo coloro che beneficiano per le medesime superfici di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi analoghi.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

L'aiuto è riferito all'estensione complessiva del podere utilizzato per la gestione programmata della caccia, rientrante negli ambiti elencati al primo capoverso del punto 1., unitamente all'assunzione da parte del richiedente, per la stagione venatoria 2020-2021, degli impegni di mantenimento e/o conservazione ambientale di seguito elencati:

A) Recupero e mantenimento di aree aperte in territori vocati alla presenza degli ungulati di alta collina e montagna

B) Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla

C) nidificazione della fauna selvatica, attraverso la conservazione di:

- siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura
- maceri e stagni in pianura
- laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna

D) Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura

E) Mantenimento di bacini di risaia allagati con stoppie dopo la raccolta del riso.

Si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S. n. 9 "Emilia per il territorio della Provincia di Rimini) e zone di collina quelle a sud delle stesse.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO, SUPERFICIE INTERESSATA E PRESCRIZIONI

Il contributo riconoscibile viene calcolato, con riferimento a quanto indicato in domanda dal richiedente, sommando i valori di seguito indicati:

- ◆ una quota riferita all'estensione complessiva del fondo destinato alla gestione programmata della caccia nello specifico ambito di riferimento, euro 5,00 per ettaro;
- ◆ una quota riferita ai diversi tipi di impegni assunti per la conservazione ed il mantenimento ambientale di cui al precedente punto 3 come segue:

A) Interventi di cui al punto 3 lettera a) "Recupero e mantenimento di aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna":

Le superfici interessate devono risultare non più inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 2 anni e da non oltre 8 anni. Sono escluse le aree calanchive e quelle recintate adibite al pascolo ed i terreni saldi ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Il richiedente si impegna a:

- effettuare almeno uno sfalcio della vegetazione erbacea, con asportazione della biomassa prodotta al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio-luglio);
- eseguire la ripulitura dalle specie arbustive infestanti (es. rosa canina, rovo e vitalba) nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli enti competenti per territorio;
- mantenere in efficienza la rete di regimazione idrica superficiale;
- non utilizzare nell'area fitofarmaci o diserbanti;
- mantenere, nel caso di seminativi già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/o arboree (con esclusione di rosa canina, rovo e vitalba) non superiore al 20% della superficie oggetto del contributo.

Per l'impegno riferito al recupero di aree aperte mediante sfalcio è previsto un contributo pari ad Euro 400 per ettaro mentre per l'impegno riferito al mantenimento di aree già recuperate l'importo previsto corrisponde ad Euro 300 ad ettaro. La superficie ammissibile a contributo è compresa tra un minimo di 0,5 ettari ed un massimo di 4 ettari per fondo, anche in più corpi. Sono comunque esclusi dal contributo le aree comprese nel raggio di 50 metri dalle abitazioni.

B) Interventi di cui al punto 3 lettera b) "Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica", attraverso la conservazione di:

- siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura.

La superficie oggetto di contributo corrisponde alla fascia di rispetto non coltivata e mantenuta inerbita pari a:

- nel caso di alberi o esemplari arbustivi isolati, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno (con un minimo di 1,5 metri di raggio dal tronco principale);
- nel caso di piccoli gruppi di alberi, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno con un minimo di 1,5 metri di distanza dai tronchi principali più esterni;
- nel caso di elementi del paesaggio lineari quali siepi, piantate o filari alberati alla superficie ricadente nella fascia di proiezione ortogonale delle chiome (con una larghezza minima misurata dal tronco principale di 1,5 metri per lato) comprensiva di eventuali fossati o capezzagne.

Le specie arbustive e arboree ammesse devono appartenere alla flora autoctona e storicamente presenti nei territori interessati (vedi allegato A); sono esclusi i rimboschimenti finalizzati alla produzione del legname, gli alberi e gli arbusti ornamentali, da frutto e quelli ricompresi nel raggio di 50 metri dalle abitazioni o palesemente facenti parte dell'area cortiliva. Sono inoltre escluse le alberature che ricadono nelle aree golenali e sugli argini di corsi idrici naturali o artificiali. Gli alberi in gruppo devono essere salvaguardati con il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici. L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto e nella fascia di influenza deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio – luglio). Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale o orizzontale con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a Euro 0,25/mq fino ad un massimo di 0,5 ha per fondo agricolo, anche nel caso si tratti di superfici di dimensioni superiori.

- maceri e stagni in pianura

- laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna

I maceri, laghetti, stagni e punti di abbeverata devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un costante e adeguato livello idrico e la conservazione obbligatoria di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga da tre a cinque metri, non coltivata e rivestita di vegetazione erbacea ed almeno su due lati da vegetazione arborea e arbustiva (in quest'ultimo caso la superficie esterna della fascia di rispetto è calcolata come al punto precedente). All'interno della fascia di rispetto e nell'invaso è vietata l'immissione e l'accumulo di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere, nonché il deposito di materiali di qualunque natura ad eccezione delle eventuali stazioni di pompaggio o dei massi di affondamento della canapa.

La superficie oggetto di contributo è quella effettivamente occupata dall'invaso compresa la sponda e la fascia alberata di rispetto. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici.

L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio-luglio).

Non sono ammessi al contributo i bacini compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e quelli nei quali venga praticata l'acquacoltura, la pesca a pagamento e gli appezzamenti di terreno adibiti ad appostamento fisso di caccia. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a € 0,25/mq fino ad un massimo di Ha 0,5 per fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori. Quanto ai punti di abbeverata è previsto comunque un contributo minimo di € 100 ciascuno.

C) Interventi di cui al punto.3, lettera c) “Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura”

La superficie minima è pari ad ha 1 e la massima è pari ad ha 3 per fondo, anche in un corpo unico. Sono equiparati a prati polifiti anche i medicaì a fine ciclo. Lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione erbacea devono essere effettuati entro il 28 febbraio partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno, alzando la barra falciante ad almeno 10 centimetri da terra e previo allontanamento della fauna tramite apparecchi sonori o ad ultrasuoni o l'impiego di cani al guinzaglio. Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 300,00 ad ettaro.

D) Interventi di cui al punto 3, lettera d) “Mantenimento di bacini di risaia allagati”, con stoppie, dopo la raccolta del riso per l'alimentazione e la sosta di avifauna acquatica. Deve essere

garantito un battente minimo di 10 centimetri esclusi i fossi perimetrali di scolo fino al 31 gennaio 2019.

Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 130/ettaro per un massimo di 4 ettari a fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori.

5. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria deve: - rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente avviso; - rendersi disponibile a sopralluoghi e monitoraggi da parte di personale autorizzato dalla Regione.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 100.000,00.

L'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 20.000,00 calcolato in regime *de minimis*.

Il contributo sarà concesso solo per importi di valore superiore a Euro 200,00.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio ove ricadono i terreni interessati ovvero la parte prevalente degli stessi. La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a)** atto comprovante l'autorizzazione dei comproprietari o proprietari del fondo alla realizzazione dell'intervento;
- b)** planimetria catastale aggiornata dei terreni interessati;
ed inoltre:
- c)** da una breve relazione in merito alle modalità di attuazione degli impegni assunti;
- d)** dalla dichiarazione di non beneficiare, per le superfici interessate, di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi agro-ambientali analoghi.
- e)** dichiarazione sostitutiva per i controlli riferiti alla disciplina antimafia (Allegato C).

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente avviso, devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato D a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino **al 30 settembre 2020**, con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno **30 settembre 2020**;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni e documentazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.

Il Servizio Territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità degli interventi proposti, richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- impegni di recupero e mantenimento delle aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna di cui al punto 3 lett. a) **Punti 20**
- impegni di tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio e all'alimentazione (siepi, alberi, maceri, stagni, laghetti, punti di abbeverata) di cui al punto 3 lett. b), come di seguito specificati:
 - siepi anche alberate, alberi isolati anche in filare o in piccoli gruppi in pianura **Punti 5**
 - maceri e stagni in pianura **Punti 8**
 - laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna **Punti 7**
- impegni di mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura di cui al punto 3.lett. c) **Punti 6**
- impegni di mantenimento dei bacini di risaia allagati di cui al punto 3. lett. d) **Punti 3**

I punteggi riferiti ad impegni di diversa tipologia possono essere cumulati.

Le domande a pari merito verranno ordinate applicando quale criterio prioritario la minore età del richiedente. A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile.

I Servizi Territoriali provvedono a trasmettere al Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca i suddetti atti entro il **10 novembre 2020**.

Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà successivamente:

- all'approvazione della graduatoria unica regionale ed alla concessione degli aiuti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili entro il **10 dicembre 2020**. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

I Servizi Territoriali dovranno segnalare ai beneficiari del contributo la necessità di trasmettere la "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio". Il fac-simile del modello irpef/ires, è scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione "Attività faunistico venatorie".

La mancata presentazione del modello irpef/ires comporta l'impossibilità di procedere al pagamento.

(G. Guerrini)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	